

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno IV

Mogadiscio 4 Settembre 1963

Suppl. N. 3 al N.

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per Somalia Sh.So. 100; Estero Sh.So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI


LEGGE 23 agosto 1963, n. 20 — *Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana.*

LAW No. 20 of 23 August 1963 — *Charter of the Organization of African Unity.*

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE N. 20 23 agosto 1963.

Autorizzazione della ratifica della Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

a seguente legge

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana di cui all'Allegato, conclusa ad Addis Abeba il 25 Maggio 1963 tra la Somalia, l'Algeria, il Burundi, il Cameroun, la Repubblica Centro Africana, il Ciad, il Congo (Brazzaville), il Congo (Leopoldville), il Dahomey, l'Etiopia, il Gabon, il Ghana, la Guinea, la Costa d'Avorio, la Liberia, la Libia, il Madagascar, il Mali, la Mauritania, il Niger, la Nigeria, il Ruanda, il Senegal, la Sierra Leone, il Sudan, il Tanganyka, la Tunisia, l'Uganda, la Repubblica Araba Unita e l'Alto Volta.

Art. 2

Le norme della predetta Carta dell'Organizzazione dell'Unità Af-

ricana avranno forza di legge, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della Costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta medesima in conformità di quanto in essa stabilito.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi • dei Decreti della Repubblica Somalia e pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Mogadiscio il 23 agosto 1963.


ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim»
MOHAMUD ABDI NUR

Il Ministro degli Affari Esteri «ad interim»
MOHAMUD ABDI NUR

ALLEGATO ALLA LEGGE

23 AGOSTO 1963 - N. 20



CARTA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA' AFRICANA

Noi, Capi degli Stati e Governi Africani, riuniti nella Città di Addis Abeba, Etiopia;

CONVINTI che è diritto inalienabile di ogni popolo di controllare il proprio destino;

CONSCI del fatto che la libertà, l'uguaglianza, la giustizia e la dignità sono obiettivi essenziali per la realizzazione delle legittime aspirazioni dei Popoli Africani;

CONSCI della nostra responsabilità di sfruttare le risorse naturali ed umane del nostro Continente per il totale avanzamento dei nostri popoli nelle sfere dello sforzo umano;

ISPIRATI da una comune determinazione di promuovere la comprensione tra i nostri popoli e la cooperazione tra i nostri Stati, in conformità alle aspirazioni dei nostri popoli verso la fratellanza e la solidarietà, nell'ambito di una più vasta unità che trascende le differenze etniche e nazionali;

CONVINTI che, per tradurre questa determinazione in una forza dinamica per la causa del progresso umano, devono essere stabilite e mantenute le condizioni per la pace e la sicurezza;

DECISI a salvaguardare e consolidare sia l'indipendenza conseguita con tanta fatica che la sovranità e l'integrità territoriale dei nostri Stati, ed a lottare contro il neo-colonialismo in tutte le sue forme;

DEDICATI al progresso generale dell'Africa;

PERSUASI che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ai principi delle quali noi riconfermiamo la nostra adesione, forniscono una solida base per una pacifica e positiva cooperazione tra gli Stati;

DESIDEROSI che tutti gli Stati Africani debbano d'orinnanzi unirsi in modo da assicurare il benessere e la prosperità dei loro popoli;

RISOLUTI a rafforzare i vincoli tra i nostri Stati mediante la creazione ed il rafforzamento delle comuni istituzioni;

ABBIAMO CONVENUTO di adottare la presente Carta.

ISTITUZIONE

Art. I

1. Le Alte Parti contraenti istituiscono, mediante la presente Carta, una Organizzazione che dovrà essere conosciuta sotto il nome di ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA' AFRICANA

2. L'Organizzazione comprenderà gli Stati Africani Continentali, il Madagascar e le altre Isole attorno all'Africa.

SCOP I

Art. II

1. L'Organizzazione si propone quanto segue:

- a) di promuovere l'unità e la solidarietà degli Stati Africani;
- b) di coordinare ed intensificare la loro cooperazione ed i loro sforzi allo scopo di conseguire un miglior tenore di vita per i popoli dell'Africa;
- c) di difendere la loro sovranità, la loro integrità territoriale e la loro indipendenza;
- d) di estirpare tutte le forme di colonialismo dall'Africa;
- e) e di incoraggiare la cooperazione internazionale, tenendo debito conto della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

2. Per tali fini, gli Stati Membri coordineranno ed armonizzeranno la loro politica generale, specialmente nei seguenti campi:

- a) cooperazione politica e diplomatica;
- b) cooperazione economica, compresi i trasporti e le comunicazioni;
- c) cooperazione educativa e culturale;
- d) sanità, igiene e cooperazione alimentare;
- e) cooperazione scientifica e tecnica;
- f) cooperazione per la difesa e la sicurezza.

PRINCIPI

Art. III

Gli Stati Membri, nel conseguimento dei fini citati nell'Art. II, affermano e dichiarano solennemente la loro adesione ai seguenti principi:

- 1 — la sovrana uguaglianza di tutti gli Stati Membri;
- 2 — non-ingerenza negli affari interni degli Stati;

- 3 — rispetto alla sovranità ed integrità territoriale di ciascuno Stato e al suo inalienabile diritto all'esistenza indipendente;
- 4 — composizione pacifica dei dissidi mediante negoziazione, mediazione, conciliazione e arbitrato;
- 5 — incondizionata condanna, in ogni sua forma, sia degli assassini politici che delle attività sovversive da parte di Stati confinanti o di qualsiasi altro Stato;
- 6 — assoluta dedizione alla totale emancipazione dei territori Africani che sono tuttora dipendenti da altri;
- 7 — affermazione di una politica di non-allineamento nei riguardi di tutti i blocchi.

ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

Art. IV

Ogni Stato Africano Sovrano, indipendente avrà diritto a diventare membro della Organizzazione.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STATI MEMBRI

Art. V

Tutti gli Stati Membri godranno uguali diritti ed avranno uguali doveri.

Art. VI

Gli Stati Membri si impegnano ad osservare scrupolosamente i principi enumerati nell'Art. III della presente Carta.

ISTITUZIONI

Art. VII

L'Organizzazione realizzerà i suoi scopi, per il tramite delle seguenti principali Istituzioni:

- 1 -- L'Assemblea dei Capi di Stato e dei Governi;
- 2 -- Il Consiglio dei Ministri;
- 3 -- Il Segretariato Generale;
- 4 -- La Commissione di Mediazione, Conciliazione e di Arbitrato.

L'ASSEMBLEA DEI CAPI DI STATO E DEI GOVERNI

Art. VIII

L'Assemblea dei Capi di Stato e dei Governi costituirà l'organo supremo dell'Organizzazione. Essa, subordinatamente alle disposizioni di questa Carta discuterà gli argomenti riguardanti l'interesse comune del-

l'Africa coll'intento di coordinare ed armonizzare la politica generale dell'Organizzazione. Inoltre, potrebbe riesaminare la struttura, le funzioni e gli atti di tutti gli organi e di qualsiasi agenzia specializzata che venissero creati, in conformità colla presente Carta.

Art. IX

L'Assemblea sarà composta di Capi di Stato e di Capi di Governo, oppure dei Loro rappresentanti debitamente accreditati e si riunirà almeno una volta all'anno. A richiesta di qualsiasi Stato Membro e dietro approvazione della maggioranza di due terzi degli Stati Membri, l'Assemblea si riunirà in sessione straordinaria.

Art. X

1. Ogni Membro avrà un voto.
2. Tutte le risoluzioni saranno determinate dalla maggioranza di due terzi dei Membri dell'Organizzazione.
3. Per le questioni di procedura è richiesta una semplice maggioranza. Una semplice maggioranza di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione stabilirà se una questione sia di procedura o meno.
4. Due terzi del numero totale dei Soci dell'Organizzazione formeranno il «quorum» in ogni riunione dell'Assemblea.

Art. XI

L'Assemblea avrà il potere di stabilire i propri regolamenti di procedura.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. XII

1. Il Consiglio dei Ministri consisterà dei Ministri degli Affari Esteri o di qualsiasi altro Ministro che sarà designato dai Governi degli Stati Membri.
2. Il Consiglio dei Ministri si riunirà almeno due volte all'anno. A richiesta di qualsiasi Stato Membro e dietro approvazione di due terzi di tutti gli Stati Membri si riunirà in sessione straordinaria.

Art. XIII

1. Il Consiglio dei Ministri sarà responsabile di fronte all'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo. Ad esso sarà affidata la responsabilità di preparare le conferenze dell'Assemblea.
2. Il Consiglio prenderà cognizione di qualsiasi questione che gli ver-

rà sottoposta dall'Assemblea e sarà incaricato di mettere in esecuzione la decisione dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo. Coordinerà la cooperazione tra i Paesi Africani, conformemente alle istruzioni dell'Assemblea e in base all'art. II (2) della presente Carta.

Art. XIV

1. Ogni Stato Membro avrà un voto.
2. Tutte le risoluzioni saranno deliberate con una semplice maggioranza dei membri del Consiglio dei Ministri.
3. Due terzi del totale dei membri del Consiglio dei Ministri costituiranno un «quorum» per ogni riunione del Consiglio.

Art. XV

Il Consiglio avrà il potere di stabilire i propri regolamenti di procedura.

SEGRETARIO GENERALE

Art. XVI

Ci saranno uno o più Assistenti Segretari Generali dell'Organizzazione quale sarà nominato dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo. Il Segretario Generale Amministrativo dirigerà gli affari del Segretariato.

Art. XVII

Ci saranno uno o più Assistenti Segretari Generali dell'Organizzazione, i quali saranno nominati dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo.

Art. XVIII

Le funzioni e le condizioni di servizio del Segretario Generale, degli Assistenti dei Segretari Generali e degli altri impiegati del Segretariato saranno rette dalle disposizioni di questa Carta e dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo.

- 1 — Nell'espletamento dei loro doveri, il Segretario Generale Amministrativo ed il personale non cercheranno di ricevere istruzioni da qualsiasi Governo o da qualsiasi altra autorità al di fuori dell'Organizzazione. Dovranno astenersi da qualsiasi azione che potrebbe riflettersi sulla loro posizione, quali funzionari internazionali responsabili soltanto di fronte all'Organizzazione.
- 2 — Ogni Membro dell'Organizzazione s'impegna a rispettare l'esclusiva sfera di responsabilità del Segretario Generale e del

personale e a non cercare di influenzarli nell'espletamento delle proprie responsabilità.

COMMISSIONE DI MEDIAZIONE, DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO

Art. XIX

Gli Stati Membri s'impegnano a sistemare i loro dissensi con mezzi pacifici e, per tale fine, a decidere di nominare una Commissione di Mediazione, di Conciliazione e di Arbitrato, la cui composizione e le condizioni di servizio saranno definite da un protocollo separato che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo. Tale protocollo sarà considerato quale parte integrale della presente Carta.

COMMISSIONI SPECIALIZZATE

Art. XX

L'Assemblea stabilirà tali Commissioni Specializzate, nel modo che essa giudicherà necessario, comprese le seguente Commissioni:

- 1 — Commissione Economica e Sociale;
- 2 — Commissione Educativa e Culturale;
- 3 — Commissione di Sanità, Igiene e Nutrizione;
- 4 — Commissione di Difesa;
- 5 — Commissione Scientifica, Tecnica e di Ricerche.

Art. XXI

Ogni Commissione Specializzata di cui all'articolo XX sarà composta dei Ministri interessati o di altri Ministri o Plenipotenziari designati dai Governi degli Stati Membri.

Art. XXII

Le funzioni delle Commissioni Specializzate saranno esercitate conformemente alle disposizioni della presente Carta ed ai regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri.

IL BILANCIO

Art. XXIII

Il bilancio dell'Organizzazione, preparato dal Segretario Generale, sarà approvato dal Consiglio dei Ministri. Il bilancio sarà finanziato dalle contribuzioni degli Stati Membri conformemente alla graduatoria delle quote stabilite per le Nazioni Unite; purchè, però, a nessuno Stato Membro sarà imposta una quota superiore al venti per cento del bilancio re-

golare annuo dell'Organizzazione. Gli Stati Membri accettano di pagare regolarmente le loro rispettive contribuzioni.

FIRMA E RATIFICA DELLA CARTA

Art. XXIV

1. Questa Carta sarà aperta per la firma, a tutti gli Stati Africani sovrani e indipendenti e sarà ratificata dai firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2. Il documento originale, redatto, possibilmente in lingue Africane, e in inglese e francese e tutti questi testi ugualmente autentici, verranno depositati presso il Governo di Etiopia, il quale trasmetterà le relative copie autenticate a tutti gli Stati Africani sovrani e indipendenti.
3. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Governo d'Etiopia che informerà tutti i firmatari di tale deposito.

ENTRATA IN VIGORE

Art. XXV

Questa Carta entrerà in vigore immediatamente non appena il Governo d'Etiopia avrà ricevuto gli strumenti di ratifica da parte di due terzi degli Stati firmatari.

REGISTRAZIONE DELLA CARTA

Art. XXVI

Questa Carta, dopo esser stata debitamente ratificata, sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, per il tramite del Governo d'Etiopia in conformità coll'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

INTERPRETAZIONE DELLA CARTA

Art. XXVII

Qualsiasi questione che potesse sorgere circa l'interpretazione di questa Carta sarà decisa col voto di due terzi dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione.

ADESIONE ED ACCESSIONE

Art. XXVIII

1. Qualsiasi Stato Africano Sovrano e Indipendente può in ogni momento notificare al Segretario Generale Amministrativo la sua inten-

zione di aderire o di accedere a questa Carta.

2. Il Segretario Generale Amministrativo, non appena riceve tale notifica, ne comunicherà una copia a tutti gli Stati Membri. L'ammissione sarà decisa con una semplice maggioranza di tutti gli Stati Membri. La decisione di ciascuno Stato Membro sarà trasmessa al Segretario Generale Amministrativo, il quale, non appena avrà ricevuto il richiesto numero di voti, comunicherà la decisione allo Stato interessato.

MISCELLANEA

Art. XXIX

Le lingue dei lavori dell'Organizzazione e di tutte le sue istituzioni saranno l'inglese ed il francese, e, se possibile, le lingue Africane.

Art. XXX

Il Segretario Generale Amministrativo può accettare, per conto dell'Organizzazione, regali, lasciti ed altre donazioni fatti all'Organizzazione, purchè siano approvati dal Consiglio dei Ministri.

Art. XXXI

Il Consiglio dei Ministri deciderà circa i privilegi e le immunità da concedere al personale del Segretariato nei rispettivi territori degli Stati Membri.

CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI MEMBRO

Art. XXXII

Qualunque Stato che desideri rinunciare alla sua qualità di Membro dell'Organizzazione invierà una notifica scritta al Segretario Generale Amministrativo. Alla fine di un anno dalla data di tale notifica, se non sarà ritirata, la Carta cesserà di essere applicata nei riguardi dello Stato rinunziante, che cesserà, pertanto, di appartenere all'Organizzazione.


MODIFICA DELLA CARTA

Art. XXXIII

Questa Carta può essere emendata o riveduta se uno Stato Membro presenta una domanda scritta al Segretario Generale Amministrativo, in tale senso; purchè, però, il proposto emendamento non sia sottoposto all'esame dell'Assemblea fino a che non ne siano stati debitamente notificati tutti gli Stati Memri e non sia trascorso un anno dalla data della notifica. Tale emendamento non sarà effettivo a meno che non sia approvato da almeno due terzi di tutti gli Stati Membri.

IN FEDE DI CHE, NOI Capi di Stato e Governi Africani, abbiamo firmato questa Carta. Data nella città di Addis Abeba, Etiopia, questo giorno 25 Maggio 1963.

- | | |
|---|--|
| S. E. AHMED BEN BELIA
<i>Primo Ministro dell'Algeria</i> | S. E. FULBERT YOULOU
<i>Presidente del Congo (Brazzaville)</i> |
| S. E. MODIBO KEITA
<i>Presidente della Repubblica del Mali</i> | S. E. KAIBAYENDA
<i>Presidente del Ruanda</i> |
| S. E. RE MWAMBU TSA
<i>Re del Burundi</i> | S. E. JOSEPH KASAVUBU
<i>Presidente del Congo (Leopo'dville)</i> |
| S. E. OULD D'ADDAH
<i>Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania</i> | S. E. LEOPOLD SENGHOR
<i>Presidente del Senegal</i> |
| S. E. AHMEDOU AHIDJO
<i>Presidente del Cameroun</i> | S. E. HUBERT MAGA
<i>Presidente del Dahomey</i> |
| S. E. JUL'OUS NYERERE
<i>Presidente del Tanganyika</i> | S. E. SIR MILTON MARGAY
<i>Primo Ministro Sierra Leone</i> |
| S. M. I. HAILE SELASSIE I
<i>Imperatore d'Etiopia</i> | S. E. HAMANI DIORI
<i>Presidente del Niger</i> |
| S. E. ADEN ABDULLA OSMAN
<i>Presidente della Repubblica Somala</i> | S. E. HOUPHUET BOIGNY
<i>Presidente della Costa d'Avorio</i> |
| S. E. LEON MBA
<i>Presidente del Gabon</i> | S. E. HABIB BO RGHIBA
<i>Presidente della Tunisia</i> |
| S. E. ALFERIC IFRAHIM ARBOUD
<i>Presidente della Repubblica del Sudan</i> | S. E. WILLIAM TUBMAN
<i>Presidente della Liberia</i> |
| S. E. KWAME NKRUMAH
<i>Presidente del Ghana</i> | S. E. MILTON OBOTE
<i>Primo Ministro dell'Uganda</i> |
| S. E. DAVID DACKO
<i>Presidente della Repubblica Centro Africana</i> | S. A. R. HASSAN RIDAH
<i>Principe Ereditario di Libia</i> |
| S. E. SEKOU TOURE
<i>Presidente della Guinea</i> | S. E. GAMAL ABDEL NASSER
<i>Presidente della Repubblica Araba Unita</i> |
| S. E. FRANCOIS TOMBALBAYE
<i>Presidente del Chad</i> | S. E. PHILIBERT TSIRANANA
<i>Presidente della Repubblica Malgascia</i> |
| S. E. TAFAWA PALAWA
<i>Primo Ministro della Nigeria</i> | S. E. MAURICE YAMEOGO
<i>Presidente della Repubblica dell'Alto Volta.</i> |



FIRST PART

LAWS AND DECREES

LAW No. 20 of 23 August 1963

Authorization to Ratify the Charter of the Organization of African Unity.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

TAKING NOTE of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Article 1.

The President of the Republic is hereby authorized to ratify the attached Charter of the Organization of African Unity concluded in Addis Ababa on 25 May 1963 by the Somali Republic, Algeria, Burundi, Cameroun, Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Congo (Leopodville), Dahomey, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Ivory Coast, Liberia, Libya, Malagasy, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Ruan-da, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanganyika, Tunisia, Uganda, United Arab Republic, and the Upper Volta.

Article 2.

The provisions of the above mentioned Charter shall, in accordance with article 6, paragraph 1, of the Constitution, have the force of law with effect from the date on which the Charter enters into force.

This law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a law of the Republic.

Mogadiscio, 14 August 1963.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister «ad interim»

MOHAMUD ABDI NUR

The Minister of Foreign Affairs «ad interim»

MOHAMUD ABDI NUR

ANNEX TO LAW

n. 20 OF 23 AUGUST 1963

PURPOSES

Article II

1. The Organization shall have the following purposes:
 - a) to promote the unity and solidarity of the African States;
 - b) to coordinate and intensify their co-operation and efforts to achieve a better life for the peoples of Africa;
 - c) to defend their sovereignty, their territorial integrity and independence;
 - d) to eradicate all forms of colonialism from Africa;
 - e) to promote international co-operation, having due regard to the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights.

2. To these ends, the Member States shall coordinate and harmonise their general policies, especially in the following fields:
 - a) political and diplomatic co-operation;
 - b) economic co-operation, including transport and communications;
 - c) educational and cultural co-operation;
 - d) health, sanitation, and nutritional co-operation;
 - e) scientific and technical co-operation;
 - f) co-operation for defence and security.

PRINCIPLES

Article III

The Member States, in pursuit of the purposes stated in Article II, solemnly affirm and declare their adherence to the following principles:

- 1) the sovereign equality of all Member States;
- 2) non-interference in the internal affairs of States;
- 3) respect for the sovereignty and territorial integrity of each State and for its inalienable right to independent existence;
- 4) peaceful settlement of disputes by negotiation, mediation, conciliation or arbitration;
- 5) unreserved condemnation, in all its forms, of political assassination as well as of subversive activities on the part of neighbouring States or any other State;
- 6) absolute dedication to the total emancipation of the African territories which are still dependent;
- 7) affirmation of a policy of non-alignment with regard to all blocs.

MEMBERSHIP

Article IV

Each independent sovereign African State shall be entitled to become a Member of the Organization.

RIGHTS AND DUTIES OF MEMBER STATES

Article V

All Member States shall enjoy equal rights and have equal duties.

Article VI

The Member States pledge themselves to observe scrupulously the principles enumerated in Article III of the present Charter.

INSTITUTIONS

Article VII

The Organization shall accomplish its purposes through the following principal institutions:

- 1) the Assembly of Heads of State and Government;
- 2) the Council of Ministers;
- 3) the General Secretariat;
- 4) the Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration.

THE ASSEMBLY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT

Article VIII

The Assembly of Heads of State and Government shall be the supreme organ of the Organization. It shall, subject to the provisions of this Charter, discuss matters of common concern to Africa with a view to coordinating and harmonising the general policy of the Organization. It may in addition review the structure, functions and acts of all the organs and any specialized agencies which may be created in accordance with the present Charter.

Article IX

The Assembly shall be composed of the Heads of State and Government and it shall meet or their duly accredited representatives at least once a year. At the request of any Member State and on approval by two-thirds majority of the Member States, the Assembly shall meet in extraordinary session.

Article X

- 1) Each Member State shall have one vote.
- 2) All resolutions shall be determined by a two-thirds majority of the Members of the Organization.
- 3) Questions of procedure shall require a simple majority. Whether or not a question is one of procedure shall be determined by a simple majority of all Member States of the Organization.
- 4) Two-thirds of the total membership of the Organization shall form a quorum at any meeting of the Assembly

Article XI

The Assembly shall have the power to determine its own rules of procedure.

THE COUNCIL OF MINISTERS

Article XII

1. The Council of Ministers shall consist of Foreign Ministers or such other Ministers as are designated by the Governments of Member States.
2. The Council of Ministers shall meet at least twice a year. When requested by any Member State and approved by two-thirds of all Member States, it shall meet in extraordinary session.

Article XIII

1. The Council of Ministers shall be responsible to the Assembly of Heads of State and Government. It shall be entrusted with the responsibility of preparing conferences of the Assembly.
2. It shall take cognizance of any matter referred to it by the Assembly. It shall be entrusted with the implementation of the decision of the Assembly of Heads of State and Government. It shall coordinate inter-African co-operation in accordance with the instructions of the Assembly and in conformity with Article II (2) of the present Charter.

Article XIV

- 1) Each Member State shall have one vote.
- 2) All resolutions shall be determined by a simple majority of the members of the Council of Ministers
- 3) Two-thirds of the total membership of the Council of Ministers shall form a quorum for any meeting of the Council.

Article XV

The Council shall have the power to determine its own rules of procedure.

GENERAL SECRETARIAT

Article XVI

There shall be an Administrative Secretary-General of the Organization, who shall be appointed by the Assembly of Heads of State and Government. The Administrative Secretary-General shall direct the affairs of the Secretariat.

Article XVII

There shall be one or more Assistant Secretaries-General of the Organization, who shall be appointed by the Assembly of Heads of State and Government.

Article XVIII

The functions and conditions of service of the Secretary-General, of the Assistant Secretaries-General and other employees of the Secretariat shall be governed by the provisions of this Charter and the regulations approved by the Assembly of Heads of State and Government.

- 1) In the performance of their duties the Administrative Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization.
- 2) Each member of the Organization undertakes to respect the exclusive Charter of the responsibilities of the Administrative Secretary-General and the Staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

COMMISSION OF MEDIATION, CONCILIATION AND ARBITRATION

Article XIX

Member States pledge to settle all disputes among themselves by peaceful means and, to this end decide to establish a Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration, the composition of which and conditions of service shall be defined by a separate Protocol to be approved by the Assembly of Heads of State and Government. Said Protocol shall be regarded as forming an integral part of the present Charter.

SPECIALIZED COMMISSIONS

Article XX

The Assembly shall establish such Specialized Commissions as it may deem necessary, including the following:

- 1) Economic and Social Commission;
- 2) Educational and Cultural Commission;
- 3) Health, Sanitation and Nutrition Commission;
- 4) Defence Commission;
- 5) Scientific, Technical and Research Commission.

Article XXI

Each Specialized Commission referred to in Article XX shall be composed of the Ministers concerned or other Ministers or Plenipotentiaries designated by the Governments of the Member States.

Article XXII

The functions of the Specialized Commissions shall be carried out in accordance with the provisions of the present Charter and of the regulations approved by the Council of Ministers.

THE BUDGET

Article XXIII

The budget of the Organization prepared by the Administrative Secretary-General shall be approved by the Council of Ministers. The budget shall be provided by contributions from Member States in accordance with the scale of assessment of the United Nations; provided, however, that no Member State shall be assessed an amount exceeding twenty percent of the yearly regular budget of the Organization. The Member States agree to pay their respective contributions regularly.

SIGNATURE AND RATIFICATION OF THE CHARTER

Article XXIV

1. This Charter shall be open for signature to all independent sovereign African States and shall be ratified by the signatory States in accordance with their respective constitutional processes.
2. The original instrument, done, if possible in African languages, in English and French, all texts being equally authentic, shall be deposited with the Government of Ethiopia which shall transmit certified copies thereof to all independent sovereign African States.
3. Instruments of ratification shall be deposited with the Go-

vernment of Ethiopia, which shall notify all signatories of each such deposit.

ENTRY INTO FORCE

Article XXV

This Charter shall enter into force immediately upon receipt by the Government of Ethiopia of the instruments of ratification from two thirds of the signatory States.

REGISTRATION OF THE CHARTER

Article XXVI

This Charter shall, after due ratification, be registered with the Secretariat of the United Nations through the Government of Ethiopia in conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations.

INTERPRETATION OF THE CHARTER

Article XXVII

Any question which may arise concerning the interpretation of this Charter shall be decided by a vote of two-thirds of the Assembly of Heads of State and Government of the Organization.

ADHESION AND ACCESSION

Article XXVIII

- 1) Any independent sovereign African State may at any time notify the Administrative Secretary-General of its intention to adhere or accede to this Charter.
- 2) The Administrative Secretary-General shall, on receipt of such notification, communicate a copy of it to all the Member States. Admission shall be decided by a simple majority of the Member States. The decision of each Member State shall be transmitted to the Administrative Secretary-General, who shall, upon receipt of the required number of votes, communicate the decision to the State concerned.

MISCELLANEOUS

Article XXIX

The working languages of the Organization and all its institutions shall be, if possible, African Languages, English and French.